

“SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SICUREZZA INTERNA”

INTEGRAZIONE AI DVR


ASL TERAMO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO CORRELATO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2 (“CORONAVIRUS”) CAUSA DELLA MALATTIA COVID-19- AMBIENTI DI LAVORO SANITARI

per la sicurezza e la salute dei lavoratori e relative misure di
prevenzione e protezione
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nello specifico Art. 271

EMISSIONE	COLLABORAZIONE E PRESA VISIONE		CONSULTAZIONE PREVENTIVA E PRESA VISIONE
<i>Datore Lavoro</i> <i>Dott. Maurizio DI GIOSIA</i>	<i>RSPP</i> <i>Dott.ssa Paola SAVINI</i>	<i>Medico Competente</i> <i>Dott.ssa Silvia PIROZZI</i> <i>Dott.ssa Annamaria GIAMMARIA</i>	RLS Consultazione via mail il giorno
Firma (F.to) Firmato e depositato presso il SPPSI	Firma (F.to) Firmato e depositato presso il SPPSI	Consultazione via mail il giorno _____ come parte integrante del DVR	_____ come parte integrante del DVR

<i>Data</i>	<i>Revisione</i>
02/10/2023	13

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del virus sars-cov-2 (“coronavirus”) causa della malattia covid-19 – Ambienti lavoro Sanitari
	02/10/2023 Rev.13

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Dott.ssa Paola SAVINI (RSPP)

Dott.ssa Ersilia IPPOLITI (ASPP)

Dott.ssa Daniela FAGNANI (ASPP)

ESEGUITO PER “PROFESSIONAL SERVICE SRL”

TECNICO 1


P.I. Luca TIBONI

TECNICO 2

Dott. Gian Paolo RUBINO

Indice

PREMESSA.....	3
NOTIZIE GENERALI DEL LUOGO DI LAVORO	5
IDENTIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA	5
INFORMATIVA PRELIMINARE	8
VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SECONDO LE INDICAZIONI DELL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 28 APRILE 2023 E SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE SANITARIA DELLA ASL DI TERAMO CON SEDUTA DEL 28.4.2023 12	
REPARTI	12
AREE GRIGIE	13
SALE DI ATTESA.....	13
CONNETTIVI E SPAZI OSPEDALIERI	13
AMBULATORI MEDICI	13
ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO E ACCESSO PER RICOVERO NELLE STRUTTURE SANITARIE:.....	14
ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE:	14
CONTENIMENTO DEI CONTAGI, MISURE DI IGIENE E DI PROTEZIONE PERSONALE	15
FORNITORI ESTERNI.....	15
PRECAUZIONI IGIENICHE	15
PULIZIA E SANIFICAZIONE	16
ALLEGATO 1: INFORMATIVA GESTIONE LAVORATORI FRAGILI	17

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del virus sars-cov-2 (“coronavirus”) causa della malattia covid-19 – Ambienti lavoro Sanitari
	02/10/2023 Rev.13

Premessa


Il presente documento costituisce la relazione specifica sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e di protezione individuate a seguito della diffusione del virus sars-cov-2 (“coronavirus”) causa della malattia covid-19 riferito ai luoghi di lavoro della Asl di Teramo.

La valutazione dei Rischi in oggetto è stata impostata sulla base di un confronto puntuale con le disposizioni specifiche contenute nel **Decreto Legislativo n.81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.**, nonché facendo riferimento a:

- Nota **ASR ABRUZZO**, dove vengono riportate “le linee guida per il contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza”, e Riscontro alla nota Prot. n. 0053698/22 del 12/05/2022 (chiarimenti);
- **Tutti gli atti del Governo e delle Autorità competenti recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare:**
 - **LEGGE 19 maggio 2022, n. 52**
 - **•Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.**
 - **Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2023 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.**
 - **Ordinanza del Ministero della Salute n. 27648 del 08 settembre 2023 “Indicazioni per l'effettuazione dei test diagnostici per SARS-CoV-2 per l'accesso e il ricovero nelle strutture sanitarie, residenziali sanitarie e socio-sanitarie”. - VERBALE DI RIUNIONE DEL 15 SETTEMBRE 2023 - COMITATO PER LA SORVEGLIANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI CORRELATE AI PROCESSI ASSISTENZIALI (C-CICA)**


La presente valutazione del rischio è stata rielaborata tenendo in considerazione **gli ultimi atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2023 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.**

La suddetta Ordinanza ha effetto dal 1 maggio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del virus sars-cov-2 ("coronavirus") causa della malattia covid-19 – Ambienti lavoro Sanitari
	02/10/2023 Rev.13

NOTE

1. Il Coordinatore/Preposto che sovrintende e vigila sul corretto uso dei DPI ai sensi dell'art. 19 del Dlg.svo n. 81 – 2008 *“Omissis ... a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.....”*
2. **La fornitura dei DPI ai lavoratori con contatto COVID-19 deve essere valutata caso per caso in base alla complessità assistenziale, considerando anche la possibilità di DPI aggiuntivi;**
3. **I“Video Tutorial” rappresentano “indicazioni generali” delle sequenze di vestizione/svestizione con le variabili DPI da applicare in base alla complessità assistenziale (Es. cuffie/copricapo/scafandro);**
4. **Si prevedono DPI aggiuntivi per la complessità organizzativa, qualora i lavoratori abbiano esigenze specifiche durante l'attività lavorativa.**


	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del virus sars-cov-2 ("coronavirus") causa della malattia covid-19 – Ambienti lavoro Sanitari
	02/10/2023 Rev.13

Notizie generali del luogo di Lavoro

Identificazione ed Organizzazione dell'Azienda

Azienda	Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo
Sede Legale	Circonvallazione Ragusa 1 - 64100 Teramo


Organizzazione della Sicurezza	
Datore di Lavoro	Direttore Generale <i>Dott. Maurizio DI GIOSIA</i>
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP	Dott.ssa Paola Savini La designazione/elezione è avvenuta in data 24.11.2016
Componenti del S.P.P. - ASPP artt. 31 e 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Collab. Tec. Prof.le – ASPP: Dott.ssa E. IPPOLITI Dott.ssa D. FAGNANI La designazione è avvenuta previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori (rif. Verbale specifico e delibera)
Medico Competente	Dott.ssa Silvia PIROZZI Dott.ssa Annamaria GIAMMARIA
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS	Castagnoli Dante; Macrillante Antonio; Febo Alessio; De Febis Marco; Martelli Alessio; Manuela Bufo; Matteucci Stefano; Di Michele Luca; Casavecchia Michele; Oliverii Giovanni Marino Vinicio Rizza
Consulenti Esterni	COM Metodi SpA – Professional Service srl

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del virus sars-cov-2 ("coronavirus") causa della malattia covid-19 – Ambienti lavoro Sanitari
	02/10/2023 Rev.13

Il D.lgs. 81/08 e s.m.i indica obblighi e funzioni delle varie figure della sicurezza sul luogo di lavoro, in particolare:

- Si rimanda al **Dirigente/Responsabile** del Servizio interessato, l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché il rispetto del programma di miglioramento tramite il coinvolgimento diretto dei Referenti specifici, e competenti per le loro aree. (art. 2 e art. 18 del D.lgs 81/08 e s.m.i)
 - Il comma 1, lettera d) dell'art.2 definisce il dirigente quale *"...persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa"*;
 - Il comma 1, lettera d) dell'art.18 tra gli obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente individua quello di *"...fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente..."*;

- Si rimanda al **Preposto** del Servizio interessato, sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. (art. 2 e art. 19 del D.lgs 81/08 e s.m.i)
 - Il comma 1 lettera e) dell'art.2 definisce il preposto quale *"...persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*;
 - Il comma 1 lettera a) dell'art.19 tra gli obblighi del preposto individua quello di *"...sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti..."*;

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del virus sars-cov-2 ("coronavirus") causa della malattia covid-19 – Ambienti lavoro Sanitari
	02/10/2023 Rev.13

- Si rimanda al **Lavoratore** del Servizio interessato, contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale. Si richiamano gli obblighi previsti dall'art. 2 lettera a) del D.Lgs 81/08 "Definizioni Lavoratore" e art. 20 del D.Lgs 81/08 "Obblighi dei lavoratori".
 - Il comma 1, lettera a) dell'art. 2 definisce il lavoratore quale "*....persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari....*"

INFORMATIVA PRELIMINARE

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

FAQ - Covid-19, domande e risposte

Sono state riportati i link (*cliccabili, in blu*) delle domande e risposte pubblicate sull'area tematica dedicata al Covid-19 del sito istituzionale del Ministero della Salute, dove sono riportate utili informazioni su vari temi quali:




[Vaccini anti Covid-19](#)

Cosa sapere sui vaccini autorizzati in Italia e sulla loro efficacia. Chiarimenti su obbligo vaccinale e dosi *booster*



[Come proteggersi dal Covid-19](#)

Prevenzione e trattamento, dispositivi di protezione, superfici e igiene



[Che cosa sappiamo sulle varianti del SARS-CoV-2](#)

Cos'è una mutazione, quali varianti preoccupano di più



[Test diagnostici, contact tracing, isolamento e autosorveglianza](#)

Tutto sui test disponibili per la diagnosi di SARS-CoV-2, il tracciamento dei contatti, la gestione dei casi e dei contatti stretti




[Donazione di sangue](#)

Informazioni utili per i donatori di sangue



[Gravidanza, allattamento e Covid-19](#)

Informazioni utili e precauzioni da adottare per proteggere donna e bambino dal nuovo coronavirus

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del virus sars-cov-2 ("coronavirus") causa della malattia covid-19 – Ambienti lavoro Sanitari
	02/10/2023 Rev.13



[Cosa sapere su Covid-19 e animali](#)

Quali precauzioni adottare per proteggere gli animali dal nuovo coronavirus



[Cosa sono SARS-CoV-2 e Covid-19](#)


Informazioni su virus, malattia, sintomi e principali modalità di trasmissione



[Donazione e trapianto](#)





Informazioni utili per i donatori di organi, tessuti e cellule, per le persone che hanno avuto trapianto e per chi è in lista di attesa.

ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (DA NOTA AICARR)



L'OMS ha segnalato quale principale meccanismo di esposizione al virus quello del contatto diretto o indiretto con le secrezioni respiratorie (goccioline) di una persona infetta (colore blu scuro); in blu chiaro è indicato il meccanismo dell'aerotrasmesso di goccioline contaminate che non è ad oggi evidenziato dalle fonti ufficiali

ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (DA NOTA S.S.E.R. 0026231 del 10/03/2020)

			seguono questa via di trasmissione
Contatto: a) diretto	 Direct	Trasferimento di microrganismi per contatto diretto con una persona infetta e colonizzata (girare un paziente, lavarlo o effettuare altre pratiche assistenziali che comportino il contatto fisico)	Virus respiratori nei bambini, diarrea da <i>Clostridium difficile</i> , diarrea da altri patogeni se il paziente è incontinente, scabbia, varicella e zoster, febbri emorragiche, ferite secernenti, infezioni di ustioni estese
Contatto: b) indiretto	 Indirect	Trasferimento di microrganismi per il contatto indiretto con oggetti inanimati (contatto con strumenti contaminati, guanti contaminati, mani del personale di assistenza contaminate)	
Goccioline di Flügge (Droplet)	 < 1 metro Droplet	Trasmissione attraverso goccioline grandi (≥ 5µm di diametro) generate dal tratto respiratorio del paziente fonte attraverso la tosse, starnuti o durante procedure quali broncoscopia o aspirazione delle secrezioni respiratorie. Queste goccioline vengono espulse a distanze brevi (< 1 metro)* e si depositano sulle mucose nasali od orali del nuovo ospite. Non rimangono sospese nell'aria	Virus respiratori, quali RSV, influenza, parainfluenza, rinovirus (sopravvivono nell'ambiente e possono essere trasmessi anche per contatto con le superfici e le mani) <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B, <i>Neisseria meningitidis</i> , <i>Bordetella pertussis</i> (non sopravvivono nell'ambiente o sulle mani)
Via aerea	 > 1 metro AEROSOLIE	Disseminazione di microrganismi per aerosolizzazione. I microrganismi sono contenuti in piccole particelle che derivano dall'essiccamento dei droplet più grandi (droplet nuclei), < 5µm di diametro) oppure in particelle di polvere che contengono esfoliazioni cutanee. Rimangono disperse nelle correnti aeree per lunghi periodi di tempo e possono essere trasmesse a distanza	Tubercolosi, varicella, herpes zoster, morbillo, vaiolo, febbri emorragiche con polmonite


Valutazione del rischio e delle misure di prevenzione e protezione secondo le indicazioni dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2023 e secondo le indicazioni della Direzione Sanitaria della ASL di Teramo con seduta del 28.4.2023

REPARTI

È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente FFP2) ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, di seguito identificati:

- **Oncologia**
- **Ematologia**
- **Cardiochirurgia**
- **Neurochirurgia**
- **Malattie Infettive**
- **Pneumologia**
- **Rianimazione Generale e Cardiochirurgica**
- **Radioterapia**
- **UTIC**
- **Stroke-Unit/Neurologia**
- **Pronto Soccorso**
- **Nefrologia e Dialisi**
- **Medicina**
- **Cardiologia**
- **Lungodegenza**
- **Riabilitazione**
- **Hospice**
- **RSA**

Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli sopra indicati, è raccomandato l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente FFP2) da parte di operatori sanitari e visitatori in presenza di soggetti fragili, anziani o immunodepressi e/o che presentino sintomatologia respiratoria e comunque a discrezione del Direttore/Responsabile delle UU.OO.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del virus sars-cov-2 ("coronavirus") causa della malattia covid-19 – Ambienti lavoro Sanitari
	02/10/2023 Rev.13

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

AREE GRIGIE

È obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente FFP2) da parte dei lavoratori, utenti e visitatori se nelle Aree Grigie delle UU.OO. sono presenti pazienti positivi al COVID 19

SALE DI ATTESA

Nelle sale di attesa è raccomandato l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente FFP2) solo per gli utenti che presentano sintomatologia respiratoria.

CONNETTIVI E SPAZI OSPEDALIERI

Non è obbligatorio, al di fuori dei reparti, nei corridoi e negli atri, l'utilizzo dei di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

AMBULATORI MEDICI

Per quanto riguarda gli **ambulatori medici**, è raccomandato l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente FFP2) solo e soltanto per gli utenti che presentano sintomatologia respiratoria.

ACCESSO IN PRONTO SOCCORSO E ACCESSO PER RICOVERO NELLE STRUTTURE SANITARIE:

- **Per i pazienti che non presentano sintomi compatibili con COVID-19 al triage effettuato all'accesso al Pronto Soccorso non è indicata l'esecuzione del test per SARS-CoV-2.**
- **Per i pazienti che presentano sintomi con quadro clinico compatibile con COVID-19 è indicata l'effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2. Laddove possibile, è opportuno attivare/mantenere un percorso più ampio di sorveglianza epidemiologica con la ricerca di altri virus, quali ad esempio: virus influenzali A e B, VRS, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus umani diversi da SARS-CoV-2, Metapneumovirus, virus Parainflenzali, Rhinovirus, Enterovirus.**
- **Per i pazienti che all'anamnesi dichiarano di aver avuto contatti stretti con un caso confermato COVID-19, con esposizione negli ultimi 5 giorni, è indicata l'effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.**
- **Per i pazienti, pur asintomatici, che devono effettuare ricovero o un trasferimento (sia programmato che in emergenza) in *setting* assistenziali ad alto rischio (es. reparti nei quali sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, strutture protette, RSA, etc.) è indicata l'effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2.**

ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE:

Agli ospiti che devono accedere (es. nuovi ingressi, trasferimenti) alle strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie, in cui siano presenti persone fragili a rischio per età o patologie concomitanti, è indicata l'effettuazione di test diagnostici per SARS-CoV-2 al momento dell'accesso presso la struttura.

CONTENIMENTO DEI CONTAGI, MISURE DI IGIENE E DI PROTEZIONE PERSONALE

Fermo restando il rispetto delle misure di igiene e protezione personale, utili alla riduzione del rischio di trasmissione dei virus respiratori, come previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 28/04/2023 e dalla Circolare n. 25613 dell'11 agosto 2023, si precisa quanto segue:

- i visitatori/accompagnatori che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere alle succitate strutture;
- gli operatori addetti all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria che presentano sintomi compatibili con COVID-19 devono evitare di accedere in setting assistenziali, sia di degenza che ambulatoriali, dove sono presenti pazienti immunocompromessi e fragili, secondo le modalità e le procedure adottate dalle direzioni delle strutture.

FORNITORI ESTERNI

Per i fornitori esterni valgono le stesse indicazioni su citate.

I Direttori/Responsabili delle UU.OO. sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento.

PRECAUZIONI IGIENICHE

- E' **obbligatorio** che le persone presenti nei luoghi di lavoro adottino tutte le **precauzioni igieniche**, in particolare per le mani;
- L'Azienda ha messo a disposizione **dispenser** quali mezzi detergenti/disinfettanti per le mani, ubicati in aree comuni e all'ingresso delle sedi.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

La **sanificazione** è l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. **La pulizia**, procedimento atto a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti chiusi (generalmente indicati con il termine inglese indoor), è quindi l'operazione che consente di rendere le superfici visibilmente pulite. **Con disinfezione** s'intende il complesso di procedimenti e operazioni atti a sanificare determinati ambienti mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.

La **SANIFICAZIONE** degli ambienti ospitanti pazienti positivi per Covid-19 non avverrà più attraverso personale dedicato della Ditta Dusmann (squadre covid) ma sarà garantita dal servizio di Pronta disponibilità della Ditta stessa. Pertanto in caso di necessità l'intervento potrà essere richiesto, come previsto dal capitolato di gara vigente, attivando, per il tramite del centralino, la ditta di pulizia; i tempi e le tipologie di chiamate sono riportate nell'allegato specifico.

La sanificazione verrà effettuata con le modalità descritte nell'allegato **"Procedura sanificazione per gli ambienti ospitanti pazienti positivi per covid 19"**.

Per quanto riguarda la sanificazione "**NEGLI AMBIENTI DI LAVORO NON SANITARI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**" verrà effettuata con le stesse modalità descritte nell'allegato "**Procedura sanificazione per gli ambienti ospitanti pazienti positivi per covid 19"**.

E' stata redatta una specifica procedura relativa sulla VESTIZIONE/SVESTIZIONE finalizzata al corretto utilizzo dei DPI :

I"Video Tutorial"e le slides dei corsi di formazione rappresentano "indicazioni generali" delle sequenze di vestizione/svestizione con le variabili DPI da applicare in base alla complessità assistenziale (Es. cuffie/copricapo/scafandro, FFP2/FFP3, calzari/copriscarpe, ecc.).

➤ <https://www.aslteramo.it/nuovo-coronavirus-informazioni-per-operatori-e-cittadini/>

ALLEGATO 1: INFORMATIVA GESTIONE LAVORATORI FRAGILI

In condizioni ordinarie la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ed i compiti del medico competente sono definiti dal D. Lgs 81/08. L'attuale emergenza epidemiologica e la necessità di contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione (e quindi anche tra i lavoratori) ha posto il mondo del lavoro di fronte a una situazione inedita che ha richiesto interventi anche normativi che si sono andati precisando con l'evoluzione delle conoscenze e le necessità.

Fra questi aspetti di novità il tema della persona "fragile", del ritorno al lavoro delle persone che sono state contagiate o malate, della collaborazione con le autorità sanitarie nei percorsi di accertamento di casi e contatti, coinvolgono i datori di lavoro, i lavoratori e il medico competente.

SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in L. 19 maggio 2022, n. 52 (Allegato B), le misure in tema di sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio (in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità), di cui all'art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate fino al 31 luglio 2022


LAVORATORI FRAGILI

Ai sensi del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in Legge 19 maggio 2022, n. 52 (art. 10, comma 1 bis), le disposizioni dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, si applicano fino al 30 giugno 2022. Pertanto, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in smartworking, per i lavoratori c.d. lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

Inoltre i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Nella fase attuale continua in ogni caso a rilevarsi come fondamentale la sorveglianza sanitaria e il ruolo del medico competente che deve supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione già richiamate nel protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro del 06 aprile 2021.

Rimane in capo al lavoratore la possibilità di fare richiesta di visita al medico competente, non ultimo, l'accertamento medico legale sull'idoneità alla mansione sarà ora svolto tenendo conto di un concetto di fragilità non riconducibile al solo parametro dell'età anagrafica, che da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità, ma che deve essere inteso congiuntamente alla presenza di comorbilità che può integrare una condizione di maggior rischio.

	Valutazione dei Rischi ai sensi dell'art. 28 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
	Integrazione ai DVR ASL Teramo
	Valutazione del rischio biologico correlato alla diffusione del virus sars-cov-2 ("coronavirus") causa della malattia covid-19 – Ambienti lavoro Sanitari
	02/10/2023 Rev.13

Ai fini della valutazione della condizione di fragilità, il datore di lavoro dovrà fornire al medico incaricato di emettere il giudizio, una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, e della postazione di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative all'integrazione del Dvr, con particolare riferimento alle misure di prevenzione adottate per mitigare il rischio Covid.

Il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo in primis indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore, riservando il giudizio di non idoneità temporanea ai soli casi che non consentano soluzioni alternative.